

Deliberazione della Giunta Regionale 2 agosto 2010, n. 56-470

L.r. 70/1996, art. 16, comma 5. D.G.R. n. 21-313 del 12.7.2010. Autorizzazione ad ATC e CA ad istituire, rinnovare, confermare, revocare e/o modificare Aree a caccia specifica (ACS), ubicate nei territori di competenza e finalizzate alla tutela di alcune specie di fauna selvatica. Integrazioni e precisazioni.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

per le motivazioni esposte nelle premesse:

- di autorizzare il rinnovo proposto dall'ATC CN 5, delle ACS di seguito indicate e risultanti dall'allegato 1, per la durata della sola stagione 2010/2011 e fermo restando che qualora permanga il vigente piano faunistico-venatorio provinciale le stesse decadranno con effetto immediato:

- ACS Bongiovanni;
- ACS Bovina;
- Bric Piazze;
- Vaglio;
- San Giacomo;
- Scaletta;

- di autorizzare l'istituzione, il rinnovo, la modifica territoriale, la revoca e la conferma delle ACS ricadenti negli ATC CN 5 e CN 3. Le ACS hanno finalità, caratteristiche e durata risultanti dalle allegate schede parti integranti del presente provvedimento (allegati 2 e 3). Il rinnovo o la conferma delle ACS è subordinato alla valutazione dei risultati oggettivi conseguiti in ordine alla diminuzione dei danni arrecati dalla fauna selvatica nell'area e nei territori limitrofi nonché alla salvaguardia ed incremento delle specie oggetto di tutela. La Provincia interessata, cui il presente provvedimento sarà trasmesso, è invitata ad adottare tutti gli opportuni accorgimenti al fine di vigilare sulla corretta fruizione delle ACS da parte dei cacciatori ammessi ad esercitarvi l'attività venatoria. Qualora le ACS degli ATC e del CA come sopra autorizzati risultino contrastare con il nuovo Piano faunistico-venatorio 2010/2014 della Provincia di Cuneo, eventualmente entrato in vigore, decadranno con effetto immediato. Sarà cura degli ATC interessati provvedere alla rimozione delle paline collocate a delimitarne i confini. Gli ATC dovranno comunicare al Settore Tutela e gestione della fauna selvatica e acquatica l'avvenuta rimozione delle tabelle perimetrali delle aree interessate;

- di autorizzare il rinnovo dell'ACS "La Perla", proposta come temporanea, ossia dall'apertura generale dell'attività venatoria al 30 settembre, per l'intera durata delle stagioni venatorie di validità, dal CA CN 5;

- di consentire la variazione del carniere della specie cinghiale, oggetto di prelievo selettivo, da uno a due capi nelle ACS "La Creusa" e Cabanaira" ricadenti nel CA CN 5, rinnovate con la citata D.G.R. n. 21-313 del 12.7.2010;

- di precisare che nel CA TO 3:

- le ACS "Balmafol" e "Viretta" del CA TO 3 prevedono, tra l'altro, la possibilità del prelievo selettivo delle specie capriolo e camoscio nonché, nel rispetto del calendario venatorio regionale, dei corvidi;
- l'ACS "Chianocco" è finalizzata alla tutela della lepre europea e del fagiano comune (*Phasianus colchicus*);
- le ACS del CA TO 3 hanno validità fino al 31.1.2011.

Il perimetro delle ACS deve essere delimitato, a cura dell'ATC o del CA competente con apposite tabelle contenenti denominazione, tipo di zona e le indicazioni dell'articolo di legge regionale di riferimento. La manutenzione delle tabelle compete allo stesso organismo.

- di modificare e integrare con quanto sopra disposto la D.G.R. 21-313 del 12.7.2010.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002 e sul sito del Settore Tutela e gestione della fauna selvatica ed acquatica all'indirizzo http://www.regione.piemonte.it/caccia_pesca/caccia/acs.htm.

(omissis)